SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

299ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 25 LUGLIO 1978

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente CATELLANI

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (17 luglio - 4 agosto 1978)

Modifiche e integrazioni . . . . *Pag.* 12899

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE INDUSTRIALE

Trasmissione di delibera 12882

COMMISSIONI PERMANENTI

Convocazione 12881

Nuova composizione 12879

CONGEDI 12879

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Trasmissione di osservazioni e proposte 12882

Trasmissione di parere 12882

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazione sulla gestione finanziaria di ente 12882

DISEGNI DI LEGGE

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 465-*B*, 1322, 1274, 1297, 1298, 1273, 1253:

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 12883, 12889

VIVIANI (*PSI*) 12883

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 12882

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 12882

Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 12881, 12898

Discussione:

« Ricongiunzione dei servizi lavorativi ai fini previdenziali » **(69)**, d'iniziativa del senatore Pacini e di altri senatori;

« Ricongiunzione dei periodi assicurativi per i lavoratori » **(290)**, d'iniziativa del senatore Labor e di altri senatori;

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200) — 4

« Pensione unica e ricongiunzione di periodi assicurativi » **(341)**, d'iniziativa del senatore Codazzi Alessandra e di altri senatori;

« Norme per la generalizzazione della ricongiunzione dei vari periodi assicurativi » **(753)**, d'iniziativa del senatore Garoli e di altri senatori;

« Riscatto dei servizi prestati con iscrizione obbligatoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti della pensione erogata dalle Casse di previdenza amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro » **(929)**, d'iniziativa del senatore Riva e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato dei disegni di legge nn. 69, 290 e 341 con il seguente titolo: « Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali »:

CENGARLE (*DC*) . . . . . *Pag.* 12891, 12896
CODAZZI Alessandra (*DC*) 12887
COLOMBO Vittorino (V.) (*DC*), *relatore* 12889 e *passim*
DALLE MURA (*PSI*) 12897
GIOVANNETTI (*PCI*) 12884, 12892
LABOR (*PSI*), *relatore* 12890
SCOTTI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale* . . . . . 12890 e *passim*

INTERROGAZIONI

Annunzio 12901

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDI' 26 LUGLIO 1978 12903

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di risoluzione 12883

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

PALA, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 21 luglio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo per un giorno il senatore Cacchioli.

Annunzio di nuova composizione delle Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Comunico, in relazione al disposto dell'ultimo comma dell'articolo 21 del Regolamento, la composizione delle Commissioni permanenti, con decorrenza dai termini di convocazione della seduta costitutiva stabilita per ciascuna Commissione, come appresso specificato, a norma dell'articolo 29, primo comma, del Regolamento:

1ª COMMISSIONE

(*Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione*)

1. Andò — 2. Berti — 3. Campopiano — 4. Colombo Vittorino (Veneto) — 5. Cossutta — 6. De Matteis — 7. De Simone — 8. Gherbez Gabriella — 9. Gui — 10. La Valle — 11. Leone — 12. Lepre — 13. Maffioletti — 14. Mancino — 15. Martinazzoli — 16. Modica — 17. Murmura — 18. Nencioni — 19. Ruffino (1) — 20. Saragat — 21. Senese Antonino — 22. Sestito — 23. Signorello — 24. Spadolini — 25. Todini (2) — 26. Treu — 27. Valenza — 28. Venanzi — 29. Vernaschi — 30. Zappulli.

(1) In sostituzione del Ministro Bonifacio.
(2) In sostituzione del Ministro Pastorino.

2ª COMMISSIONE

(*Giustizia*)

1. Abbadessa — 2. Agrimi — 3. Bausi (1) — 4. Benedetti — 5. Beorchia — 6. Busseti — 7. Carraro — 8. Castelli — 9. Coco — 10. De Carolis — 11. Gozzini — 12. Guarino — 13. Lapenta — 14. Luberti — 15. Lugnano — 16. Maccarrone — 17. Montale — 18. Nencioni — 19. Occhipinti — 20. Petrella — 21. Rizzo — 22. Rosi — 23. Scamarcio — 24. Tedesco Tatò Giglia — 25. Terracini — 26. Tropeano — 27. Valiante — 28. Viviani.

(1) In sostituzione del Ministro Morlino.

3ª COMMISSIONE

(*Affari esteri*)

1. Ajello — 2. Artieri — 3. Bartolomei — 4. Basso — 5. Boggio — 6. Bufalini — 7. Calamandrei — 8. Cifarelli — 9. D'Angelosante — 10. Fenoaltea — 11. Gonella — 12. Marchetti — 13. Merzagora — 14. Nenni — 15. Orlando — 16. Pecoraro — 17. Peritore — 18. Pieralli — 19. Romagnoli Carettoni Tullia — 20. Santi — 21. Sarti — 22. Scelba — 23. Signorello (1) — 24. Taviani — 25. Valori — 26. Veronesi — 27. Viglianesi — 28. Vinay.

(1) In sostituzione del Ministro Pedini.

4ª COMMISSIONE

(*Difesa*)

1. Albertini — 2. Amadeo — 3. Bersani — 4. Boldrini Arrigo — 5. Cerami — 6. Della Porta — 7. De Zan — 8. Donelli — 9. Genovese — 10. Giust — 11. Gronchi — 12. Iannarone — 13. Margotto — 14. Mazzoli (1) — 15. Pasti — 16. Pecchioli — 17. Pecoraro (2) — 18. Peluso — 19. Schiano — 20. Schietroma — 21. Signori —— 22. Tedeschi — 23. Todini — 24. Tolomelli — 25. Vania — 26. Venanzetti.

(1) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Senese.
(2) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Tambroni Armaroli.

5ª COMMISSIONE

(*Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali*)

1. Agnelli — 2. Anderlini — 3. Bacicchi — 4. Basadonna — 5. Benassi — 6. Bollini — 7. Carollo — 8. Chiaromonte — 9. Cifarelli — 10. Colajanni — 11. Colella — 12. Colombo Renato — 13. De Vito — 14. Di Marino — 15. Finessi — 16. Fosson — 17. Giacometti — 18. Giovanniello — 19. Lombardini — 20. Milani — 21. Occhipinti — 22. Pala (1) — 23. Polli — 24. Ripamonti — 25. Rossi Gian Pietro Emilio (2) — 26. Scutari — 27. Spezia.

(1) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Rosa.
(2) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Rebecchini.

6ª COMMISSIONE

(*Finanze e tesoro*)

1. Aletti — 2. Andreatta — 3. Assirelli — 4. Beorchia (1) — 5. Bevilacqua — 6. Bonazzi — 7. Buzio — 8. Cipellini — 9. De Sabbata — 10. Franco — 11. Giacalone — 12. Grassini — 13. Li Vigni — 14. Longo — 15. Luzzato Carpi — 16. Marangoni — 17. Parri — 18. Pazienza — 19. Pegoraro — 20. Pinna — 21. Ricci — 22. Santalco (2) — 23. Segnana — 24. Vignolo — 25. Visentini — 26. Vitale Antonio (3).

(1) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Abis.
(2) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Tarabini.
(3) In sostituzione del Ministro Stammati.

7ª COMMISSIONE

(*Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport*)

1. Ariosto — 2. Bernardini — 3. Bettiza — 4. Boggio (1) — 5. Borghi — 6. Brezzi — 7. Buzzi — 8. Cervone — 9. Conterno degli Abbati Anna Maria — 10. D'Amico — 11. Faedo — 12. Guttuso — 13. Innocenti — 14. Maravalle — 15. Mascagni — 16. Masullo — 17. Mezzapesa — 18. Mitterdorfer — 19. Perna — 20. Plebe — 21. Ruhl Bonazzola Ada Valeria — 22. Salvucci — 23. Schiano (2) — 24. Smurra — 25. Spadolini — 26. Trifogli (3) — 27. Urbani — 28. Zito.

(1) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Accili
(2) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Tiriolo.
(3) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Falcucci Franca.

8ª COMMISSIONE

(*Lavori pubblici, comunicazioni*)

1. Avellone — 2. Bausi — 3. Carri — 4. Cebrelli — 5. Crollalanza — 6. Degola — 7. Federici — 8. Fossa — 9. Gusso — 10. Manno — 11. Melis — 12. Mingozzi — 13. Miroglio — 14. Mola — 15. Ottaviani — 16. Pacini — 17. Pinto — 18. Piscitello — 19. Riva — 20. Rufino — 21. Salerno — 22. Santalco — 23. Santonastaso — 24. Segreto — 25. Sgherri — 26. Squarcialupi Vera Liliana — 27. Tanga — 28. Tonutti.

9ª COMMISSIONE

(*Agricoltura*)

1. Balbo — 2. Benaglia — 3. Boldrini Cleto — 4. Bonino — 5. Brugger — 6. Buzio — 7. Chielli — 8. Ciresi — 9. Colleselli — 10.

Dal Falco — 11. Di Nicola — 12. Fabbri — 13. — Foschi — 14. Gusso (1) — 15. Lazzari — 16. Ligios — 17. Macaluso — 18. Mazzoli — 19. Miraglia — 20. Miroglio (2) — 21. Pala — 22. Romeo — 23. Salvaterra — 24. Sassone — 25. Scardaccione — 26. Talassi Giorgi Renata — 27. Truzzi — 28. Vitale Giuseppe — 29. Zavattini.

(1) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Cacchioli
(2) In sostituzione del Ministro Marcora.

10ª COMMISSIONE

(*Industria, commercio, turismo*)

1. Ariosto — 2. Bertone — 3. Bondi — 4. Bonino — 5. Carboni — 6. Catellani — 7. de' Cocci — 8. Del Ponte — 9. Ferrucci — 10. Forma — 11. Fracassi — 12. Girotti — 13. Labor — 14. La Russa — 15. Mezzapesa (1) — 16. Noè — 17. Pollastrelli — 18. Pollidoro — 19. Romanò — 20. Rossi Gian Pietro Emilio — 21. Rossi Raffaele — 22. Vanzan — 23. Venanzetti — 24. Vettori — 25. Vignola — 26. Villi — 27. Vitale Antonio.

(1) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Barbi.

11ª COMMISSIONE

(*Lavoro, emigrazione, previdenza sociale*)

1. Bombardieri — 2. Branca — 3. Cazzato — 4. Cengarle — 5. Ciresi — 6. Codazzi Alessandra — 7. Colombi — 8. Colombo Vittorino (Veneto) (1) — 9. Coppo — 10. Dalle Mura — 11. Deriu — 12. Fermariello — 13. Ferralasco — 14. Gadaleta — 15. Galante Garrone — 16. Garoli — 17. Giovannetti — 18. Grazioli — 19. Lucchi Giovanna — 20. Manente Comunale — 21. Manno — 22. Pacini (2) — 23. Pisanò — 24. Pistillo — 25. Riva — 26. Romei — 27. Talamona — 28. Toros — 29. Ziccardi.

(1) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Spitella.
(2) In sostituzione del Ministro Colombo Vittorino (Lombardia).

12ª COMMISSIONE

(*Igiene e sanità*)

1. Barbaro — 2. Bellinzona — 3. Bompiani — 4. Carnesella — 5. Ciacci — 6. Costa — 7. Cravero — 8. De Giuseppe — 9. Del Nero — 10. Gatti. — 11. Giudice — 12. Lombardi — 13. Mafai De Pasquale Simona — 14. Merzario — 15. Minnocci — 16. Ossicini — 17. Pecorino — 18. Pinto — 19. Pittella — 20. Rampa — 21. Rapposelli — 22. Roccamonte — 23. Romania — 24. Romei (1) — 25. Ruffino — 26. Sparano — 27. Tourn Maria Luisa — 28. Trifogli.

(1) In sostituzione del Sottosegretario di Stato Baldi.

Annunzio di convocazione delle Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E . Le Commissioni permanenti sono convocate per giovedì 27 corrente per procedere alla nomina dei Presidenti, dei Vice Presidenti e dei Segretari:

alle ore 12,30: la 1ª, la 2ª, la 3ª, la 4ª, la 5ª e la 6ª Commissione;

alle ore 16,30: la 7ª, la 8ª, la 9ª, la 10ª, la 11ª e la 12ª Commissione.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . In data 24 luglio 1978, il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 82-905 — Deputati PEZZATI ed altri; MANCINI Vincenzo ed altri. — « Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro » (1323);

C. 2044 — « Garanzia dello Stato sulle obbligazioni emesse dall'IRI per il consolidamento di passività a breve delle aziende del gruppo » (1324).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modifiche alle disposizioni relative alla commercializzazione dei sali prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato » (1310) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Riscossione dei canoni e dei tributi relativi agli abbonamenti alle radioaudizioni e alla televisione per uso privato » (1315) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 8ª Commissione.

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Unione nazionale mutilati per servizio, per gli esercizi 1973, 1974, 1975 e 1976 (*Doc.* XV, n. 94).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Annunzio di osservazioni e proposte trasmesse dal CNEL

P R E S I D E N T E . Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha trasmesso il testo delle osservazioni e proposte sulla politica comunitaria e nazionale delle strutture agricole.

Tale documento è depositato in Segreteria a disposizione degli onorevoli senatori.

Annunzio di parere trasmesso dal CNEL

P R E S I D E N T E . Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro ha trasmesso il parere sul disegno di legge recante modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile, formulato da quel consesso su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Tale parere è stato trasmesso, per competenza, alla 11ª Commissione permanente.

Annunzio di trasmissione di delibera adottata dal CIPI

P R E S I D E N T E . Il Presidente del Consiglio dei ministri, nella sua qualità di Presidente del Comitato interministeriale per la programmazione economica, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, copia della delibera adottata dal CIPI nella seduta del 16 giugno 1978, riguardante l'accertamento dello stato di crisi aziendale della S.p.A. I.PLA.VE. Industrie Plastiche e Vernici di Sparanise (Caserta) e della Cartiera Emilio Boimond con sede in Isola Liri (Frosinone).

La delibera anzidetta sarà trasmessa alle Commissioni permanenti 10ª e 11ª.

Annunzio di trasmissione di risoluzione approvata dal Parlamento europeo

P R E S I D E N T E . Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di una risoluzione, approvata da quell'Assemblea, concernente il parere sulla proposta del Consiglio di fissare al periodo dal 7 al 10 giugno 1979 la data dell'elezione a suffragio universale diretto dei rappresentanti del Parlamento europeo.

Tale risoluzione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n 465-B

V I V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V I V I A N I . A nome delle Commissioni riunite 2ª e 8ª, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge recante: « Disciplina delle locazioni di immobili urbani » (465-*B*).

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Viviani si intende accolta.

Discussione dei disegni di legge:

« Ricongiunzione dei servizi lavorativi ai fini previdenziali » (69), di iniziativa del senatore Pacini e di altri senatori;

« Ricongiunzione dei periodi assicurativi per i lavoratori » (290), di iniziativa del senatore Labor e di altri senatori;

« Pensione unica e ricongiunzione di periodi assicurativi » (341), di iniziativa del senatore Codazzi Alessandra e di altri senatori;

« Norme per la generalizzazione della ricongiunzione dei vari periodi assicurativi » (753), di iniziativa del senatore Garoli e di altri senatori;

« Riscatto dei servizi prestati con iscrizione obbligatoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti della pensione erogata dalle Casse di previdenza amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro» (929), di iniziativa del senatore Riva e di altri senatori.

Approvazione, con modificazioni, di un testo unificato dei disegni di legge nn. 69, 290 e 341 con il seguente titolo: « Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali »

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Ricongiunzione dei servizi lavorativi ai fini previdenziali », d'iniziativa dei senatori Pacini, Bompiani, Santalco, Buzzi, Manente Comunale, Salerno, Rebecchini, Rampa, Della Porta, Treu, Tanga e Noè; « Ricongiunzione dei periodi assicurativi per i lavoratori », di iniziativa dei senatori Labor, Finessi, Ferralasco, Dalle Mura, Minnocci e Maravalle; « Pensione unica e ricongiunzione dei periodi assicurativi », d'iniziativa dei senatori Codazzi Alessandra, Romei, Bombardieri, Pacini, Grazioli, Longo, Foschi, Santi e Cengarle; « Norme per la generalizzazione della ricongiunzione dei vari periodi assicurativi », di iniziativa dei senatori Garoli, Maffioletti, Berti, Colombi, Cazzato, Fermariello, Giovannetti, Gadaleta, Lucchi Giovanna, Talassi Giorgi Renata e Ziccardi; « Riscatto dei servizi prestati con iscrizione obbligatoria all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) agli effetti della pensione erogata dalle Casse di previdenza amministrate dagli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro », d'iniziativa dei senatori Riva, Ariosto, Buzio, Occhipinti e Roccamonte.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Giovannetti. Ne ha facoltà.

Presidenza del vice presidente CATELLANI

GIOVANNETTI. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, colleghi, credo che il disegno di legge che ci accingiamo a varare apra dei problemi sul modo di lavorare ed offra dei motivi di riflessione per evitare che provvedimenti come quello al nostro esame giungano in Aula dopo un anno dalla conclusione dell'esame da parte della Commissione. Si consideri che sono stati anche presentati degli emendamenti, che in un certo qual modo introducono modifiche sostanziali che meritavano una definizione più sollecita o per lo meno un esame più attento, anche per le conseguenze sui costi che questo disegno di legge può comportare. Il modo con cui è stato affrontato questo disegno di legge apre quindi un problema di metodo di lavoro, che, a mio avviso, necessita di una più attenta revisione.

La legge che è oggi al nostro esame e alla quale il nostro Gruppo si accinge a dare voto favorevole è stata travagliata ed ha comportato un sensibile ritardo nel suo *iter* procedurale. Si tratta di un provvedimento attorno al quale il nostro Gruppo aveva sviluppato diverse iniziative. Giova qui ricordare che il provvedimento legislativo era stato da noi richiesto sin dalla passata legislatura, tanto che, in occasione del dibattito attorno al disegno di legge n. 2695 alla Camera dei deputati, si era convenuto di dare una delega al Governo per la definizione del problema, data la sua complessità, o per lo meno per facilitare la presentazione di una proposta organica. Non se ne fece poi nulla per la sopraggiunta crisi di governo e il conseguente scioglimento delle Camere.

Si tratta, a nostro avviso, di un problema che è stato fortemente sollecitato dai dipendenti degli enti locali e in particolare degli enti ospedalieri, settori nei quali è più massiccia la presenza di lavoratori che hanno almeno due tronconi di periodi previdenziali. Oggi procediamo ad una sistemazione di questo problema con una legge che marcia nella direzione di una prima razionalizzazione del sistema della ricongiunzione. Si creano, cioè, le condizioni per la unificazione e l'armonizzazione dei trattamenti pensionistici, superando alcune ingiustizie e consentendo a coloro che lo richiederanno di riaggiustare i diversi periodi contributivi o assicurativi, maturati con diverse casse di previdenza, in un unico trattamento pensionistico.

Non si tratta, a mio avviso, di una legge che privilegia taluni assicurati, come è stato sostenuto, in quanto consente ad assicurati che avevano due o più posizioni assicurative di unificarle in un unico trattamento pensionistico. Il risultato di questa operazione è quello della ricongiunzione nella gestione scelta dall'interessato, a sua domanda, dei versamenti contributivi con lo stesso strumento del trasferimento della riserva matematica, che è l'onere che l'ente previdenziale ha verso l'assicurato. Del resto, si tratta di una operazione che è già contemplata nella nostra legislazione con l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che però limitava ad alcuni questa possibilità. Oggi la estendiamo.

L'altro problema che ha pesato nell'*iter* della legge è quello dell'onere che sarebbe derivato a carico dello Stato, dell'INPS o delle gestioni dello Stato. L'osservazione del resto è contenuta nel parere che ha espresso la Commissione bilancio, sul quale probabilmente sarebbe stato utile un ulteriore approfondimento. Si tratta di valutazioni che mancano (come risulta dalla stessa risposta del Ministro del tesoro, con quell'appunto che è stato reso noto pochi giorni fa) di un supporto oggettivo e che non possono mettere in mora una misura che, a nostro avviso, è di giustizia, di perequazione tra cittadini.

Non si può impedire, infatti, ad un lavoratore di recuperare dei contributi che sono suoi e che non avrebbero effetto per at-

tivare una pensione in quanto inadeguati o che — ed è il caso ricorrente — spesso servono ad alimentare una pensione di invalidità, quando si trovano delle persone compiacenti, come spesso succede, a chi ha otto, nove anni di contributi assicurativi, non bastevoli agli effetti di una pensione di vecchiaia.

Il provvedimento può avere in fase di avvio un suo costo. Lo Stato dovrà versare la riserva matematica per quei lavoratori che desiderano ricongiungere la loro pensione all'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS. Penso che non saranno molti a scegliere quella soluzione; sono propenso a credere che sarà invece l'INPS a dover trasferire allo Stato la riserva matematica di questi assicurati.

Negli organici dello Stato in genere si entra attraverso pubblici concorsi e ad una certa età; si può dunque avere una posizione assicurativa precedente ma limitata ad alcuni anni, in genere pochi anni. Nell'ipotesi, peraltro non molto consistente sul piano numerico, di lavoratori dello Stato che chiedessero di andare all'INPS, non credo che ciò comporterebbe un grosso onere, considerando il fatto che lo Stato è in grado di recuperare in un secondo momento le somme che sarà costretto ad anticipare, in quanto evita il debito vitalizio che gli deriverebbe da una pensione che invece non dovrà più corrispondere.

Lo stesso problema si presenta per l'INPS e qui credo che l'operazione sarà molto più onerosa, ma relativamente più facile, anche se permangono dei dubbi, in quanto l'INPS procede all'accantonamento. Ora, conosciamo bene la situazione dell'INPS e siamo i primi a farcene carico; ma ritengo che l'operazione di ricongiunzione sia necessaria e da collegare comunque al fatto che se è vero che il trasferimento della riserva ad altra gestione è oneroso è altresì vero, anche in questa circostanza, che l'INPS si libera di pensioni che gli assicurati andranno a percepire presso la gestione prescelta.

Vi dovrebbero essere delle partite di giro: così si sostiene. La legge in esame apre invece la strada ad una revisione dei regimi previdenziali. Si tratta di un problema che è ormai maturo e urgente: è urgente in quanto si possono introdurre quelle norme necessarie ad evitare quelle distorsioni che sono possibili nella fase applicativa di questa legge; così come dovranno essere armonizzati i diversi trattamenti. Già nel provvedimento che il Governo sta elaborando alcune misure ubbidiscono a siffatta esigenza. In buona sostanza viene riconosciuto che l'uscita di alcuni settori di dipendenti pubblici dalla assicurazione generale obbligatoria fu una conseguenza di spinte corporative che hanno alimentato i diversi regimi previdenziali. Procedere oggi ad una fase di recupero e di unitarietà credo sia urgente ed anche possibile sia per i passi avanti che sono stati compiuti con i diversi provvedimenti di riforma operati nel settore dell'assicurazione generale obbligatoria, sia per l'impossibilità ormai di tenere in piedi delle aree di privilegio che allignano nel nostro sistema pensionistico (l'ultimo caso è quello reso noto oggi sulla stampa, con una liquidazione di 800 milioni che alimenterà probabilmente una pensione ben oltre il tetto), per procedere ormai verso la omogeneizzazione dei criteri informatori del nostro sistema pensionistico.

Se è vero che al pensionamento INPS si giunge dopo quarant'anni all'80 per cento dell'ultimo trattamento tutto pensionabile e che nello Stato, negli istituti di previdenza, nel Ministero del tesoro si può in teoria giungere al 100 per cento, sempre dopo quarant'anni, occorre anche dire che non si tratta mai del 100 per cento dell'intero trattamento in quanto alcune voci non sono pensionabili. Invece negli enti previdenziali dello Stato, per le normative che sono ancora vigenti, è possibile ottenere il famoso pensionamento anticipato, che è anche fonte di alimentazione di una grande area di lavoro nero.

Sono questi i problemi sui quali occorrerà intervenire per eliminare quelle sperequazioni, sia economiche che normative, ancora presenti nel nostro sistema previdenziale. Tutto ciò ormai è in discussione, e ritengo che occorrerà procedere con rapidità.

Più complesso è stato invece il dibattito sull'articolo 2. Infatti con l'articolo 1 con-

sentiamo la ricongiunzione nell'INPS con il semplice trasferimento della riserva matematica dell'assicurato senza oneri a suo carico; l'articolo 2 invece consente l'operazione inversa, dall'INPS verso l'altro ente previdenziale dello Stato, con il trasferimento dell'ammontare dei contributi maggiorati dall'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento e ponendo a carico dell'iscritto la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica e la riserva capitale. Da calcoli che sono stati effettuati e resi noti, anche in Commissione, abbiamo potuto constatare che si tratta di somme anche rilevanti a carico dell'interessato, che possono anche mettere in mora quell'operazione che vogliamo realizzare col provvedimento di legge, o perlomeno possono limitarla ad un numero esiguo di assicurati, e tali da evidenziare ancora il permanere di una situazione di ingiustizia, anche per i precedenti che esistono e che hanno agito in favore di alcune categorie (ONMI, ex sanatoriali, ex esattoriali, ed altre categorie ancora). Il nostro Gruppo aveva chiesto il trasferimento nella assicurazione prescelta del solo periodo assicurativo necessario al conseguimento della pensione, rinunciando eventualmente a quei contributi eccedenti. Bastava a tal fine introdurre l'emendamento al primo comma dell'articolo 2 con il quale si offriva all'assicurato la facoltà di trasferire i soli periodi necessari.

Su questo terreno, poi, per il modo in cui la legge ha proceduto, non si è fatto niente. Probabilmente noi chiederemo ai colleghi della Camera di riesaminare tale possibilità in quanto non comprendo perchè si dovrebbero trasferire 25 anni quando ne servono 20, riscattandone qualcuno di meno o lasciando anche gli anni in supero a favore della gestione di provenienza.

L'articolo 2-*bis* rappresenta un punto di mistero e di verifica: debbo confessarlo candidamente. Non ci sembra una verifica compiuta in base a criteri sufficientemente ponderati. Infatti improvvisamente il Ministero del tesoro, che aveva alimentato le obiezioni verso questa legge, ha sciolto le riserve e sono stati proposti gli emendamenti oggi alla nostra attenzione. Si tratta, invero, di un linguaggio involuto che diventa di sempre più difficile comprensione.

Viene osservato che con questo articolo si riduce una discriminazione per quei dipendenti che sono stati trasferiti verso le regioni o verso i comuni e gli enti ospedalieri. Su questo punto abbiamo avuto una discussione all'inizio in Commissione e tale aspetto avremmo potuto affrontarlo probabilmente più attentamente. Non riuscendo a vederne il meccanismo (mentre so bene che con l'articolo 2 l'operazione è costosa ed è a carico degli assicurati) mi si vorrà chiarire come funziona questo articolo 2-*bis*. Non sarebbe male a questo riguardo — ed io l'avevo proposto e mi dolgo di non aver insistito — introdurre un articolo aggiuntivo (ripeto, l'avevo proposto e chiedo al Ministro che lo faccia suo perchè questo sarebbe il modo per poterlo ancora utilizzare) per far obbligo ai Ministri interessati, sia del lavoro, sia del tesoro, di presentare ogni anno una relazione nella quale si evidenzi il modo di applicazione di questa legge ed il costo dell'operazione. Probabilmente, saranno necessari degli interventi in sede di bilancio per operare, nella prima fase per lo meno, quelle operazioni di storno che si renderanno necessarie. Infatti, così come è congegnata la legge, non è agevole valutare l'onere che sarà riversato a carico dell'assicurazione generale obbligatoria in particolare.

Sono rimasti non definiti altri problemi che pure avevano costituito motivo di dibattito in sede di comitato ristretto. Mi riferisco al problema dei contributi volontari che molti lavoratori hanno continuato a versare nel momento in cui hanno lasciato l'INPS. Come saranno valutati i periodi coperti da altra assicurazione? Saranno rimborsati? Serviranno all'operazione di riscatto? A tutti questi interrogativi sono state offerte delle risposte approssimative e probabilmente occorrerà richiamare l'attenzione del Governo sulla necessità di assicurare la maggiore trasparenza agli atti esecutivi.

Infine dovrà essere esaminato il problema della ricongiunzione per i lavoratori autonomi. L'operazione è resa possibile con questa legge a certe categorie e sarà bene che

non si innesti una nuova discriminazione. Abbiamo rinunciato a sollevare il problema ritenendo che con questa legge si apra la porta ad una misura più complessiva.

Dell'articolo 3 è stata chiesta la soppressione. Noi l'accogliamo non tanto per la questione dell'effetto retroattivo del provvedimento, quanto per quella tesi della possibile discriminazione costituzionale che l'articolo poteva mettere in moto con la limitazione della ricongiunzione a quei lavoratori che dal 1° gennaio 1978 avessero avuto una pensione per un rapporto di lavoro subordinato.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ci auguriamo che a queste misure facciano seguito quelle misure di riforma che il provvedimento sollecita e, mentre confermiamo il nostro voto favorevole, riteniamo necessario stabilire in una legge apposita che i contributi assicurativi siano sollecitamente unificati per le diverse gestioni. Nel nostro disegno di legge sostenevamo l'opportunità di stabilire una parificazione delle aliquote contributive per i nuovi assunti e di determinare il momento di avvio di questa operazione.

Mentre nel nostro disegno di legge era prevista la delega al Governo ad emanare norme per il pensionamento anticipato, limitandolo solo per quelle categorie soggette a particolari condizioni di lavoro, quelle norme non sono presenti nel disegno di legge in esame e probabilmente non avrebbero potuto esserlo, trattandosi di un aspetto particolare. Questo non significa però che vi rinunciamo: attendiamo che il Governo colga l'occasione che gli viene offerta attraverso il provvedimento che deve varare prossimamente per dare una valutazione più globale dell'intera materia.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Alessandra Codazzi. Ne ha facoltà.

C O D A Z Z I A L E S S A N D R A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, già dall'intervento del senatore Giovannetti che mi ha preceduto è intuibile come il disegno di legge che oggi è sottoposto all'esame dell'Aula sia destinato a suscitare consensi e critiche altrettanto tenaci. Il disegno di legge infatti si riferisce ad una materia in cui l'attenzione e la sensibilità del cittadino sono acutissime, pari, da un lato, al significato degli interessi personali e, dall'altro, al peso degli interessi collettivi che sono in gioco.

Esso è nato dalla esigenza di fondo di creare le premesse anche tecniche — questo è importante sottolinearlo — per l'erogazione della pensione unica, rispetto alla quale dovranno pur sempre essere possibili forme private di integrazione, stabilite a livello delle categorie di appartenenza, e questo per coerenza alle libertà individuali e di gruppo e al diritto di scelta nell'impiego del reddito personale.

Tuttavia nel corso del lavoro della Sottocommissione prima e delle Commissioni, si è realizzata soltanto una primissima tappa rispetto all'obiettivo della pensione unica, cioè quella relativa alla possibilità di ricongiunzione dei periodi assicurativi effettuati presso gestioni pensionistiche diverse. È un obiettivo assolutamente parziale e tuttavia è di gran peso per i lavoratori che potranno riscuotere una unica pensione con una semplificazione di metodi e di tempi di corresponsione, ma soprattutto potranno far valere presso un unico fondo gli anni di contribuzione necessari al conseguimento del diritto alla pensione. Su questo punto vi è una grandissima attesa, come è possibile verificare dalle lettere, dai quesiti, dalle sollecitazioni che hanno rivolto a noi molti cittadini dal momento in cui è stata data notizia, nel corso di questi due anni (come ricordava il senatore Giovannetti), dei disegni di legge presentati in proposito. Sono infatti molti i lavoratori — e ancora di più forse le lavoratrici — che nel corso dell'attività lavorativa sono passati sotto il profilo dei contributi assicurativi da una gestione a un'altra e che non realizzano in alcuna di esse i requisiti per la corresponsione del minimo di pensione e potranno invece conseguire questo obiettivo nel momento in cui verrà data la

facoltà di trasferimento dei contributi in una unica gestione.

Come e attraverso quali vie siamo arrivati a stabilire questa possibilità? Il disegno di legge presentato nel testo unificato dalle due Commissioni si muove secondo alcune scelte che restano importanti al di là dei limiti del disegno di legge stesso. La prima scelta è stata quella di non appesantire il profilo finanziario del fondo pensioni lavoratori dipendenti e privilegiare perciò le domande di pensione che verranno presentate nella gestione dell'assicurazione generale obbligatoria. La seconda scelta è stata quella di ammettere il criterio della opzionalità, cioè è a discrezione del lavoratore scegliere il fondo in cui chiedere il trasferimento dei contributi assicurativi, fermo restando che, se egli si orienta a chiedere la costituzione della sua posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria, il versamento delle riserve matematiche determinate secondo l'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 non grava sul lavoratore e, nel caso invece in cui egli chieda la costituzione della sua posizione presso altre gestioni, il lavoratore dovrà subire il carico della somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura della prestazione pensionistica relativa al periodo utile considerato e le somme versate dalle altre gestioni assicurative.

Perchè l'opzione? Su questo punto noi prevediamo che si addenseranno — già ne abbiamo avuto dei segni sulla stampa di questi giorni — critiche e consensi molto precisi. Si è già detto che questo disegno di legge si colloca lungo una linea di tendenza che dovrebbe portare successivamente ad un sistema unico sia di raccolta dei contributi che di erogazione della pensione, ma non si vede come si possa realizzare l'obiettivo se non attraverso passaggi graduali, pena lo scontro pesante con alcune categorie e comunque — questo mi sembra più importante — pena una troppo secca rottura con un passato che è stato una conquista a lungo perseguita e a lungo poi vantata dal movimento sindacale dei lavoratori. Inoltre, se si vuole sollecitare la mobilità del lavoro, occorre tener conto che una delle ragioni per le quali il lavoratore è disponibile a spostarsi da una categoria produttiva ad un'altra, da una attività ad un'altra è anche il diverso e migliore trattamento pensionistico che egli sa di andare a godere nel momento in cui stabilisce di accettare la mobilità, di muoversi cioè da un posto di lavoro ad un altro. Ha quindi una sua ragion d'essere la proposta di prevedere per i lavoratori in attività il rispetto dei diritti acquisiti e non sembra in questo momento sensato e coerente chiedere contemporaneamente mobilità e appiattimento del trattamento pensionistico a gran parte dei lavoratori; dico gran parte perchè esistono privilegi e distorsioni effettive che si ha ragione di voler stroncare oggi.

Certo è che non si può mettere in discussione il diritto acquisito da chi si è messo nella condizione di percepire una pensione migliore anche versando, mese dopo mese, contributi elevati.

All'interno dell'opzionalità ho personalmente dei dubbi piuttosto seri sulla legittimità della diversità di trattamento riservata ai lavoratori che optano per la ricongiunzione su un fondo diverso dall'assicurazione generale obbligatoria. E tuttavia, considerando — come ho cercato di dire — il disegno di legge in discussione solo come uno strumento transitorio, possiamo riconoscere il dovere di privilegiare il ruolo dell'assicurazione generale obbligatoria rispetto a quello degli altri sistemi pensionistici, segnando quindi un chiaro *trend* di tendenza.

Tuttavia in questo quadro le perplessità risorgono — a questo mi pare abbia accennato anche il senatore Giovannetti — per le agevolazioni a favore di dipendenti dagli enti locali o dallo Stato.

Infine, vorrei ancora sottolineare che con il disegno di legge in esame non affrontiamo quello che invece è un nodo di fondo del problema, costituito dall'esigenza di eliminare progressivamente la polverizzazione dell'attuale sistema pensionistico che sottrae alla solidarietà generale grandi fasce di lavoratori. Ancora vi sono due esigenze che rimangono insolute nel nostro disegno di legge: la precisazione per tutti i lavoratori, non solo per quelli che optano per la ricon-

giunzione nell'assicurazione generale obbligatoria, del momento in cui chiedere tale ricongiunzione e, collegata a questo, la irrevocabilità di tale decisione per non comportare ulteriori appesantimenti di ordine anche tecnico-burocratico.

Tuttavia, con i limiti che ho voluto molto brevemente sottolineare, in coerenza anche con lo spirito del disegno di legge di cui sono stata prima firmataria, concordo con la opportunità di fondo di acquisire, attraverso il presente disegno di legge, un punto più avanzato anzitutto verso l'obiettivo della pensione unica, di offrire un sostegno alla esigenza della mobilità nella ristrutturazione dell'apparato produttivo e della stessa pubblica amministrazione, ed infine, in una certa misura, di creare una occasione di sostituzione di lavoratori giovani a lavoratori anziani, che, in virtù di questa ricongiunzione, possono vedere anticipata l'acquisizione dei requisiti utili alla pensione.

Come ultimissima osservazione, dirò che concordo con il collega Giovannetti; la bicameralità anche in questa occasione si rivela di grande importanza e quindi sarà utile un nostro approccio con i colleghi della Camera per cercare di perfezionare quei punti che oggi ancora destano perplessità nel disegno di legge che è al nostro esame (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore senatore Vittorino Colombo.

V I T T O R I N O C O L O M B O (Veneto), *relatore*. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, i colleghi intervenuti nella discussione generale hanno messo sufficientemente in rilievo gli aspetti positivi ed anche i limiti del presente disegno di legge, con talune punte di rammarico per alcune questioni che non sono state risolte. I relatori possono senz'altro concordare; quando si affrontano i temi del nostro sistema pensionistico, indubbiamente i problemi appaiono tanti e tali che verrebbe voglia di far fronte immediatamente a tutti quelli che balzano direttamente alla nostra attenzione, ma la Commissione nel suo lavoro ha cercato viceversa di fare il contrario e si è limitata volutamente al problema della ricongiunzione, come un contributo di carattere tecnico per risolvere un problema di numerosi lavoratori italiani, escludendo pertanto, ad esempio, quell'avviamento alla pensione unica che era in uno dei disegni di legge, quello della senatrice Codazzi. Ci si è limitati pertanto strettamente al problema della ricongiunzione dei diversi periodi assicurativi dei lavoratori che abbiano prestato la loro opera in posizioni diverse, con assicurazione presso enti diversi.

Fino ad oggi questa operazione, così logica ed elementare che sembrerebbe dover essere pacifica, era possibile solo in taluni casi. Il disegno di legge intende rispondere ad una precisa esigenza e ci pare che in tal senso la risposta sia positiva. D'ora in avanti tutti i lavoratori dipendenti italiani potranno ricongiungere i periodi di lavoro per i quali abbiano pagato contributi presso qualsiasi ente assicuratore.

Confermo poi, come ha detto la senatrice Codazzi, che si sono operate anche altre scelte, oltre a quella della delimitazione dell'oggetto: mi riferisco alla volontà di non caricare oneri sull'assicurazione generale obbligatoria, che non sarebbe stata in grado di sopportarli, e alla decisione di dare ai lavoratori una possibilità di opzione tra una soluzione non onerosa e, in taluni casi, una onerosa. Ciò del resto era nella stessa disponibilità dei lavoratori e delle loro organizzazioni sindacali, che avevano da tempo fatto presente come, pur di ottenere una possibilità di ricongiunzione in enti che prevedono condizioni pensionistiche migliori rispetto alla assicurazione generale obbligatoria, i lavoratori non fossero alieni dal contribuire anche con proprio diretto onere.

L'articolo 2 tiene conto di ciò e dà questa possibilità, ma non come obbligo bensì come scelta facoltativa che il lavoratore può adottare qualora la ritenga conveniente, valutato l'insieme dei periodi che egli deve ricongiungere e pertanto l'onere che è eventualmente chiamato a sopportare; in alter-

nativa può sempre, senza nessun onere, chiedere la ricongiunzione presso l'assicurazione generale.

Questa è l'essenza della proposta di legge e si tratta, a mio parere, di un fatto altamente positivo che, pur restando a livello tecnico, indubbiamente ha un significato politico: quello dell'avviamento ad una unificazione, che non è compito di questo provvedimento affrontare anche se ci auguriamo venga affrontata presto, alla quale tuttavia questo provvedimento assolutamente non contraddice chè, semmai, in modo molto concreto, ne postula la rapida realizzazione. In questo senso le osservazioni dei colleghi Giovannetti e Codazzi, senz'altro apprezzabili ed in larga misura accettabili, portano un utile contributo alla discussione generale sui problemi del sistema pensionistico nel nostro paese ma non infirmano la validità della proposta di legge. Quanto all'intenzione del collega Giovannetti di proporre un emendamento col quale chiedere al Governo di presentare annualmente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, i relatori non si oppongono certamente alla sostanza della richiesta anche se formalmente non può essere un emendamento: se può servire, e se il Ministro è disponibile ad accertarlo, siamo del parere di esprimerla in un ordine del giorno, perchè siamo d'accordo che le notizie accennate possono essere utili al Parlamento per una valutazione dei risultati del provvedimento, una volta che esso sia adottato.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore senatore Labor.

L A B O R , *relatore*. Signor Presidente, unicamente per unirmi al relatore Vittorino Colombo per quanto concerne l'ordine del giorno che presenteremo e che riteniamo il Ministro del lavoro possa condividere. Vorrei sottolineare che, di fronte alla giungla pensionistica, stiamo facendo un passo avanti per avviare i lavoratori alla ricongiunzione nell'INPS; li sollecitiamo, anzi, in questo senso. La collega Codazzi ha ben precisato che molti altri problemi — e così anche il collega Giovannetti — abbiamo oggi sul tappeto per la soluzione dei problemi pensionistici del paese. Non dimentichiamo che la ricongiunzione, come veniva ricordato dal relatore Colombo, viene fatta su domanda e quindi noi usiamo anche un metodo che ci sembra corretto: indichiamo una via, un obiettivo molto importante. Abbiamo poi avviato a soluzione (per le strade che per noi sono state obbligate, dopo le osservazioni della Commissione bilancio e le stesse conclusioni della Ragioneria dello Stato e del Ministro del tesoro) i problemi delle esistenti discriminazioni fra i lavoratori trasferiti per legge alle regioni e agli enti locali.

Mi sembra sia importante prendere atto che i partiti sono arrivati a conclusioni comuni su una legge che certamente non è rivoluzionaria, non è di profonda riforma, ma avvia verso l'unificazione del sistema pensionistico.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

S C O T T I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Signor Presidente, innanzi tutto, voglio esprimere un sentito ringraziamento ai relatori Vittorino Colombo e Labor non solo per l'impegno che hanno profuso nel portare avanti la discussione in Comitato ristretto e in Commissione, ma anche per la volontà tenace di arrivare ad una approvazione del provvedimento.

Certamente esso — lo voglio sottolineare in relazione a quanto affermato dal senatore Giovannetti e dalla senatrice Codazzi — non è una soluzione organica e complessiva del problema che abbiamo sul tappeto: loro sanno come il Governo stia lavorando e sia in questo momento impegnato nel confronto con le parti sociali per addivenire ad un riordino di tutto il sistema pensionistico, di cui uno dei punti cardine è proprio quello della unificazione dei sistemi, unificazione che presenta complesse e delicate questioni che vanno attentamente esaminate.

A me preme sottolineare un'espressione utilizzata dalla senatrice Codazzi: quella del-

la gradualità nel conseguimento di tale obiettivo, che deriva dall'esigenza di salvaguardare una quantità di interessi. Ma vorrei ribadire che la strada che dobbiamo scegliere con decisione, a mio avviso, è comunque quella della unificazione dei sistemi e dei regimi pensionistici.

Quindi non ho che da ringraziare e da sottolineare l'importanza del provvedimento, anche se parziale, perchè rappresenta una indicazione lungo una linea di riforma sulla quale c'è, a mio avviso, consenso unanime delle forze politiche.

In modo particolare mi preme sottolineare che il Governo è d'accordo con gli emendamenti che sono stati qui proposti e che rappresentano una soluzione positiva per alcune preoccupazioni che erano state espresse dalla Commissione bilancio e soprattutto dal Ministero del tesoro.

Certamente è difficile, in questo momento, quantificare gli aspetti finanziari connessi al trasferimento delle posizioni assicurative e quindi non è possibile dare una risposta agli interrogativi posti dal senatore Giovannetti. Per questa ragione accolgo, signor Presidente, l'ordine del giorno che è stato annunciato e dichiaro che, nel quadro della riforma generale, prevediamo appunto un rapporto annuale al Parlamento sull'applicazione della riforma stessa per valutare i costi che essa comporta.

È importante, nel momento in cui si decidono riforme del cui costo non si ha spesso la dimensione esatta, stabilire una riflessione annuale sugli effetti che le riforme comportano per poter adeguare le norme alle esigenze emerse in sede di applicazione. Quindi in questo senso rinnovo l'adesione all'ordine del giorno preannunciato.

Non ho altre osservazioni e penso che con gli emendamenti proposti il disegno di legge possa raggiungere lo scopo che si è prefisso, assicurando lo sviluppo dei princìpi insiti nel disegno di legge in parola mediante la proposta complessiva di riforma che il Governo si accinge a presentare al Parlamento.

P R E S I D E N T E . Avverto che, da parte della Commissione, è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato,

invita il Governo ad informare annualmente il Parlamento sullo stato di attuazione della presente legge e sugli oneri finanziari che ne derivano ».

9. 69-290-341. 1

Ricordo che l'ordine del giorno è stato accettato dal Governo. Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione.

C E N G A R L E . Non insisto per la votazione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato dei disegni di legge nn. 69, 290 e 341 proposto dalle Commissioni riunite 1ª e 11ª. Si dia lettura dell'articolo 1.

P A L A , *segretario*:

Art. 1.

Al lavoratore che sia o sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'INPS o che abbiano dato luogo alla esclusione o all'esonero da detta assicurazione è data facoltà di chiedere l'iscrizione nell'assicurazione generale medesima e la costituzione in quest'ultima della posizione assicurativa per tutti i corrispondenti periodi di contribuzione, obbligatoria, volontaria e figurativa presso le sopracitate forme previdenziali, mediante versamento a totale carico delle gestioni di provenienza delle riserve matematiche determinate ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.

La facoltà di cui al comma precedente può essere esercitata:

1) se il lavoratore sia iscritto, all'atto della domanda, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti oppure

abbia periodi di iscrizione in due o più gestioni pensionistiche;

2) se il lavoratore consegua, mediante la ricongiunzione, i requisiti assicurativi prescritti dalla disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti per acquisire il diritto a pensione.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al primo comma, sopprimere le parole: « alla esclusione o ».

1. 1 CAZZATO, COLOMBO Vittorino (Veneto), LABOR

C O L O M B O V I T T O R I N O (Veneto), *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O L O M B O V I T T O R I N O (Veneto), *relatore*. Signor Presidente, illustrando lo emendamento 1. 1, devo riferirmi anche all'emendamento 2. 1 e soprattutto all'articolo aggiuntivo proposto all'articolo 2, in quanto strettamente correlati....

P R E S I D E N T E . Allora li illustri tutti e tre.

C O L O M B O V I T T O R I N O (Veneto), *relatore*. L'emendamento 1. 1 e l'emendamento 2. 1 tendono a consentire, nell'articolo 2-*bis*, una disciplina particolare per lavoratori iscritti o che siano stati iscritti a forme di previdenza che abbiano dato luogo alla esclusione dall'assicurazione generale; più precisamente, i dipendenti statali e gli iscritti alle casse vigilate dal Ministero del tesoro.

Pertanto, all'articolo 1 e all'articolo 2 si toglie il riferimento a casse che abbiano comportato l'esclusione dall'assicurazione generale.

Ecco perchè l'approvazione degli emendamenti 1. 1 e 2. 1 è in senso logico subordinata all'approvazione dell'articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S C O T T I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole.

G I O V A N N E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I O V A N N E T T I . Signor Presidente, signor Ministro, desidero semplicemente richiamare l'attenzione del Ministro sul terzo comma dell'articolo aggiuntivo, laddove è detto: « La ricongiunzione di cui ai precedenti commi opera a condizione che il lavoratore abbia maturato i requisiti per il diritto a pensione previsti dagli ordinamenti in cui viene richiesta la ricongiunzione stessa ».

Vorrei chiedere se l'onorevole Ministro non ritenga questa formulazione in contraddizione con quanto si sta operando in tema di revisione normativa delle pensioni.

S C O T T I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Allo stato degli atti, è un auspicio che accolgo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 1. 1, presentato dai senatori Cazzato, Vittorino Colombo e Labor. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 2.

In alternativa all'esercizio della facoltà di cui all'articolo 1 della presente legge l'iscritto a forme obbligatorie di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che abbiano dato luogo alla esclusione o all'esonero da detta assicurazione può richiedere, in qualsiasi momento, la ricongiunzione presso la gestione in cui risulti iscritto all'atto della domanda dei periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, dei quali sia titolare nelle forme di previdenza suddette o nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.

A tal fine la gestione o le gestioni interessate trasferiranno a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

La gestione assicurativa, presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative, porrà a carico dell'iscritto la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, calcolata con i criteri di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura della prestazione pensionistica relativa al periodo utile considerato e le somme versate dalle altre gestioni assicurative a norma del comma precedente.

Il pagamento della somma di cui al comma precedente, può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.

Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione potrà essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa, fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma precedente.

Sono fatte salve le condizioni di ricongiunzione e di rateazione più favorevoli previste nelle singole gestioni previdenziali.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al primo comma, sopprimere le parole: « alla esclusione o ».

2. 1 CAZZATO, COLOMBO Vittorino (Veneto), LABOR

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« Per i casi di ricongiunzione previsti dal precedente comma, la gestione o le gestioni interessate trasferiranno a quella in cui opera detta ricongiunzione l'ammontare dei contributi calcolati sulle retribuzioni contributive della gestione di provenienza e secondo le aliquote previste per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, maggiorati degli interessi composti al saggio annuo del 4,50 per cento ».

2. 2 IL GOVERNO

P R E S I D E N T E . L'emendamento 2. 1 è già stato illustrato dal senatore Vittorino Colombo.

Invito il Governo ad esprimere il parere.

S C O T T I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Esprimo parere favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 2. 1, presentato dai senatori Cazzato, Vittorino Colombo e Labor e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 2. 2, già illustrato dal Governo.

C O L O M B O V I T T O R I N O (Veneto), *relatore*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 2. 2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 2. 0. 1.

Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. ...

« Ai lavoratori iscritti a forme di previdenza che abbiano dato luogo all'esclusione dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è data facoltà di chiedere la ricongiunzione dei periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, che non abbiano dato luogo a pensione, dei quali siano titolari, nelle forme di previdenza o nell'assicurazione generale obbligatoria di cui all'articolo 1.

Ai lavoratori iscritti in uno degli ordinamenti previdenziali di cui all'articolo 1 della presente legge che possono far valere periodi di iscrizione a forme di previdenza che abbiano dato luogo all'esclusione dalla assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è data facoltà di chiedere la ricongiunzione dei periodi di contribuzione, che non abbiano dato luogo a pensione, nelle predette forme di previdenza dei quali gli interessati siano titolari.

La ricongiunzione di cui ai precedenti commi opera a condizione che il lavoratore abbia maturato i requisiti per il diritto a pensione previsti dagli ordinamenti in cui viene richiesta la ricongiunzione stessa. Si prescinde da tale condizione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età, per invalidità e per morte.

Per i casi previsti dal primo e dal secondo comma le gestioni interessate trasferiranno a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi, calcolati sulle retribuzioni contributive della gestione di provenienza e secondo le aliquote previste per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, maggiorati degli interessi composti al saggio annuo del 4,50 per cento.

Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1979 norme intese ad armonizzare con le disposizioni di cui alla presente legge le corrispondenti norme degli ordinamenti previdenziali che abbiano dato luogo all'esclusione dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ».

2. 0. 1 CAZZATO, COLOMBO Vittorino (Veneto), LABOR

C O L O M B O V I T T O R I N O (Veneto), *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O L O M B O V I T T O R I N O (Veneto), *relatore*. Signor Presidente, a proposito di questo emendamento ho già introdotto il tema precisando che si tratta di una disciplina particolare per i dipendenti statali e gli iscritti alle forme di previdenza che hanno dato luogo all'esclusione dall'assicurazione generale. Per questi lavoratori, siano essi attualmente iscritti a queste forme previdenziali, siano stati iscritti ad esse nel passato e chiedano la ricongiunzione presso altre gestioni assicurative, la ricongiunzione avviene senza loro onere mediante trasferimento di contributi calcolati con modalità uguali a quelle che con l'emendamento del Governo sono state adesso introdotte anche nell'articolo 2. In tal modo (vi ha accennato precedentemente anche il collega Labor) si risolve un problema di gravi discriminazioni che era insorto tra numerose categorie di lavoratori trasferiti recentemente da enti disciolti o comunque ristrutturati alle regioni (l'ONMI, per fare un solo esempio), con una ricongiunzione non onerosa disposta *ex lege* esclusivamente per quella specifica occasione, mentre in altri casi ciò non era stato fatto, con pesante pregiudizio per i lavoratori interessati (cito il caso dei dipendenti degli enti di addestramento professionale, il caso dei dipen-

denti INCIS e assimilati). In questo modo viene risolto anche il problema di questa disparità di trattamento.

Si fa presente che l'ultimo comma di questo articolo aggiuntivo concede delega al Governo per l'adeguamento e l'armonizzazione dei regolamenti delle casse sostitutive ai princìpi della presente legge, perchè indubbiamente una norma di principio comporta problemi tecnici ed operativi che richiederanno provvedimenti attuativi.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S C O T T I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 2. 0. 1, presentato dai senatori Cazzato, Vittorino Colombo e Labor. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 3.

Le facoltà di cui agli articoli 1 e 2 per la ricongiunzione di periodi che abbiano già dato luogo a pensione possono essere esercitate esclusivamente dal lavoratore che dalla data del 1° gennaio 1978 fino all'entrata in vigore della presente legge abbia avuto in essere un rapporto di lavoro subordinato con iscrizione ad una forma assicurativa obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

La pensione in atto viene revocata dalla data della sua decorrenza. L'ente erogatore della pensione derivante dalla ricongiunzione provvede al recupero dei ratei della precedente pensione già percepiti dal lavoratore.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Sopprimere l'articolo.

3. 1 CAZZATO, COLOMBO Vittorino (Veneto), LABOR

C O L O M B O V I T T O R I N O (Veneto), *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O L O M B O V I T T O R I N O (Veneto), *relatore*. La proposta di soppressione dell'articolo deriva in parte dalle osservazioni della Commissione bilancio — la quale aveva fatto proprie talune osservazioni del rappresentante del Tesoro in quella sede — e dalle richieste di precisazioni sulle modalità di quanto previsto per i lavoratori dipendenti già titolari di pensione ma ancora con un rapporto di lavoro in atto. È stato altresì fatto presente che questa specifica norma poteva presentare qualche pericolo di censura sul piano della costituzionalità in quanto introduceva quella che poteva rappresentare una discriminazione tra lavoratori pensionati in attività di servizio e lavoratori pensionati non più in attività di servizio. Inoltre, per evitare la instaurazione di rapporti di lavoro fittizio che dessero titolo al beneficio della ricongiunzione, si era condizionata la possibilità di ricongiunzione al fatto che il rapporto di lavoro fosse in essere già ad una certa data.

Anche questo poteva prestarsi a censure. Per non correre il pericolo grave di una retroattività generale della legge, e quindi di riapertura generale del problema per tutti i lavoratori pensionati, registrando le segnalazioni del Ministero del tesoro da una parte e delle stesse confederazioni sindacali dall'altra, si preferisce proporre la soppressione dell'articolo.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S C O T T I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Non essendo stati presentati, sull'articolo 3, altri emendamenti oltre quello soppressivo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo stesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo 4. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 4.

Le facoltà previste ai precedenti articoli 1 e 2 possono essere esercitate dai superstiti in caso di morte dell'iscritto.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Alla prima riga, sopprimere le cifre: « 1 e 2 ».

4. 1 CAZZATO, COLOMBO Vittorino (Veneto), LABOR

C O L O M B O V I T T O R I N O (Veneto), *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O L O M B O V I T T O R I N O (Veneto), *relatore*. Signor Presidente, il riferimento agli articoli precedenti riguarda tutti e tre gli articoli, pertanto è meglio togliere l'indicazione « 1 e 2 ».

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

S C O T T I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 4. 1, presentato dai senatori Cazzato, Vittorino Colombo e Labor. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

C E N G A R L E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E N G A R L E . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, un mese fa presso la sede centrale dell'INPS si è svolto un interessante incontro al quale, oltre al Ministro del lavoro e ai massimi dirigenti dell'istituto, erano presenti diversi deputati e senatori delle Commissioni lavoro. È stata una cerimonia densa di significato, nel corso della quale veniva ufficialmente consegnato il libro bianco dell'INPS con il quale si segnalava non solo lo stato di salute del maggiore istituto italiano (che è e rimane grave), ma si identificavano anche i tanti mali di cui soffre l'INPS.

Una lettura attenta di tale libro bianco non può non farci meditare come legislatori, anche perchè esso propone alla nostra valutazione considerazioni ed obiettivi che troviamo nell'indagine che sul tema delle pensioni, o meglio della giungla delle pensioni, ha condotto nella passata legislatura l'11ª Commissione lavoro del Senato.

Il continuo proliferare di leggi e leggine sulle pensioni, il malcelato tentativo di proteggere interessi categoriali o settoriali sono i mali che affliggono ed affliggeranno ancora di più l'INPS, se non avremo il coraggio di affrontare realisticamente il problema pensionistico per correggere il sistema ed adeguarlo alla mutata realtà non solo nostra, ma anche europea.

Dico questo perchè la legge che stiamo per approvare rappresenta un primo — timido se volete — tentativo di riassetto del sistema e non va quindi catalogata tra quelle che citavo prima.

I relatori Colombo e Labor, che ringrazio insieme ai colleghi del comitato ristretto che hanno curato la stesura del testo uni-

ficato, hanno posto in risalto il valore sociale di questa legge, attesa da tempo da centinaia di migliaia di lavoratori.

Con essa s'intende dare risposta positiva alle legittime richieste di poter vedere riconosciuti tutti i periodi assicurativi, nell'ottica di un'auspicabile unificazione ed armonizzazione dei trattamenti pensionistici, come hanno rilevato poc'anzi sia il senatore Giovannetti che la senatrice Codazzi.

Questo sforzo legislativo — sono parole dei relatori che volentieri sottolineo — è un segno di giustizia sociale in un momento in cui sono in pericolo il livello di vita e il potere d'acquisto dei lavoratori, in un momento in cui è al primo posto nel paese il tema dei sacrifici e dell'austerità, mentre non sono spente le ricorrenti voci di pensionamenti d'oro — la stampa ne parla anche oggi — di cui beneficiano pochi privilegiati.

Un atto di giustizia sociale, questa legge, una risposta positiva a lunghe attese, un primo passo per avvicinarci alla tanto auspicata riforma. Per questo la votiamo noi senatori della Democrazia cristiana anche se essa non è perfetta, come è stato poc'anzi rilevato dalla senatrice Codazzi; per questo ritengo che essa abbia ad avere il consenso di tutta l'Assemblea.

Il varare noi oggi questo atteso provvedimento, che mi auguro venga approvato quanto prima anche dall'altro ramo del Parlamento, non ci esime dal guardare al più vasto e complesso problema generale del nostro sistema pensionistico. Ne parleremo in quest'Aula quando discuteremo la mozione presentata dal collega Coppo e sottoscritta dai colleghi di tutte le parti politiche; ne discuteremo, e speriamo che sia presto, quando l'ipotesi di progetto di riforma annunciato dal ministro Scotti passerà al nostro esame. Tutti noi abbiamo letto con attenzione, signor Ministro, le linee operative sulle quali intende muoversi con il suo progetto di legge, ribadite poc'anzi in quest'Aula, e ci auguriamo che possa portarle avanti nell'interesse di milioni di lavoratori. Essi e le loro organizzazioni sindacali non chiedono altro che di avere la possibilità di usufruire di un sistema pensionistico equo e quindi giusto, che li ricompensi di una vita di lavoro spesa sì per loro e per le loro famiglie, ma anche per la società che questi sacrifici ha il dovere di adeguatamente riconoscere.

D A L L E M U R A Domando di parlare per dichiarazione di voto

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D A L L E M U R A . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, è ormai universalmente acquisito distinguere con la denominazione di legislazione sociale quella parte dell'ordinamento giuridico che ha per oggetto la tutela della classe lavoratrice. Poichè la legislazione sociale si estrinseca nella attività sociale dello Stato, sembrerebbe ovvio che la funzione di tutela che ne è lo scopo avesse assunto nel tempo sempre più e meglio l'esclusiva funzione di difesa di interessi di carattere generale. Ma, a partire dalla prima e lontana legge del 17 luglio 1898, n. 350, che introdusse nella nostra legislazione la assicurazione dell'invalidità e vecchiaia, fino ad arrivare ai nostri giorni, si è assistito ad una proliferazione di leggi in materia, non sempre solo finalizzate a tenere il passo con i tempi, bensì più spesso dirette a soddisfare esigenze settoriali frantumate in decine di gestioni economiche separate e tra loro non comunicanti. Senza voler insistere sull'opportunità della presenza di tale molteplicità di gestioni, mi preme far notare come essa abbia finito con l'impedire al lavoratore di conseguire la legittima continuità dei periodi assicurativi da far valere ai fini di un unico trattamento pensionistico.

Rende ancora più pesante l'ingiustizia la presenza di leggi che permettono solo ad una fascia di lavoratori di poter riscattare e ricongiungere tutti i periodi assicurativi distribuiti in più gestioni. Si è dunque in presenza di una situazione poco rispondente alla funzione di tutela sociale generalizzata e pesantemente discriminante, che andava rimossa e sanata per assecondare la legittima aspirazione di tutti i lavoratori al cumulo totale di ogni servizio reso e coperto da contribuzione.

Il problema ha altresì grossi aspetti sociali; per esempio il ricongiungimento consentirebbe a molti lavoratori non solo di raggiungere un trattamento previdenziale dignitoso, ma anche di cessare l'attività lavorativa prima dei 65 anni. Le conseguenze di un anticipato collocamento a riposo si rifletterebbero positivamente sul problema dell'occupazione, dando spazio ai giovani e a quei lavoratori che tra mille difficoltà si dibattono alla ricerca di un posto di lavoro. Le ragioni fin qui esposte giustificano ampiamente una iniziativa legislativa, ma era ragionevole credere che questa legge potesse in qualche misura contribuire anche a combattere il lavoro cosiddetto nero nella stessa proporzione in cui nel lavoratore viene esaltato l'interesse a pretendere la regolarità della propria posizione assicurativa nei confronti di certi datori di lavoro. Ciò potrà essere possibile solo nella certezza della computabilità di tutta l'attività lavorativa ai fini pensionistici.

Un siffatto auspicabile atteggiamento del lavoratore non potrà non avere riflessi positivi anche sul fenomeno dell'evasione contributiva e sul ricorso abnorme alla pensione di invalidità, oggi usata come mezzo di autodifesa individuale.

Si riteneva pertanto necessario estendere alla generalità dei lavoratori l'istituto della ricongiunzione dei servizi e tale finalità doveva prefiggersi il provvedimento al nostro esame, frutto della fusione di più disegni di legge. Devo dire che se buone erano le intenzioni, meno buono si è rivelato il prodotto. Con il disegno di legge di parte socialista si intendeva ricercare una soluzione che sanasse le disuguaglianze, rendendo giustizia ai lavoratori meno fortunati che certamente non per loro volontà si sono trovati ad essere iscritti in periodi diversi ad un altro fondo pensioni che non è quello cui si trovano obbligatoriamente iscritti nell'ultimo periodo lavorativo della loro vita.

Resta quindi la nostra insoddisfazione per questo disegno di legge e restano le nostre profonde riserve sulla rispondenza del testo alle effettive esigenze del riassetto del settore. Tuttavia questo testo unificato è il frutto di un lavoro collegiale e noi riconosciamo lo sforzo di tutti per farne una legge positiva.

Pertanto confermo il voto di adesione del Gruppo socialista, quale contributo ad una norma favorevole ai lavoratori, con l'auspicio che si giunga al più presto al processo di unificazione del sistema pensionistico in grado di eliminare le disuguaglianze tra i lavoratori, nello spirito della nostra Costituzione.

COLOMBO VITTORINO (Veneto), *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO VITTORINO (Veneto), *relatore*. Onorevole Presidente, propongo, per il testo unificato, il seguente titolo: « Ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali ».

PRESIDENTE Metto ai voti, nel suo complesso, il testo unificato dei disegni di legge nn. 69, 290 e 341, con il titolo proposto dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Restano assorbiti i disegni di legge nn. 753 e 929.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2210 — « Disciplina della informazione scientifica e della pubblicità dei farmaci ed istituzione della partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica » (963-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 14ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato assegnato in sede deliberante alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione permanente.

Modifiche e integrazioni al calendario dei lavori e autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1322, 1274, 1297, 1298, 1273, 1253

P R E S I D E N T E . Le Commissioni riunite 2ª e 8ª hanno concluso, nel pomeriggio di ieri, l'esame in sede referente del provvedimento sull'equo canone.

Poichè ciò consente l'anticipazione dei tempi previsti dal calendario per la discussione di detto disegno di legge, il calendario stesso, ai sensi dell'articolo 55, quarto comma, del Regolamento, potrebbe essere modificato e integrato come segue, relativamente al periodo dal 26 luglio al 4 agosto, tenuto conto anche dell'avvenuta presentazione di un nuovo decreto-legge da convertire:

Mercoledì	26 luglio	(*antimeridiana*)	(h. 10)
»	»	» (*pomeridiana*)	(h. 17)
Giovedì	27	» (*antimeridiana*)	(h. 10)
»	»	» (*pomeridiana*)	(h. 17)
Venerdì	28	» (*antimeridiana*)	(h. 10)
»	»	» (*pomeridiana*)	(h. 17)
Sabato	29	» (*antimeridiana*)	(h. 10)
(*se necessaria*)			

— Disegno di legge n. 465-B. — Equo canone (*approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. 1322. — Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 225 (Provvidenze zone terremotate 1978) (*approvato dalla Camera dei deputati - scade il 30 luglio 1978*).

— Disegno di legge n. 1274. — Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299 (Ricostruzione del Belice) (*presentato al Senato - scade il 26 agosto 1978*).

— Disegno di legge n. 1297. — Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351 (Occupazione giovanile) (*presentato al Senato - scade il 9 settembre 1978*).

— Disegno di legge n. 1298. — Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353 (Fiscalizzazione oneri sociali) (*presentato al Senato - scade il 9 settembre 1978*).

— Disegno di legge n. 1273. — Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301 (Ente nazionale sordomuti) (*presentato al Senato - scade il 26 agosto 1978*).

— Disegno di legge n. 1253. — Rifinanziamento degli interventi urgenti da attuare negli aeroporti.

— Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1978, n. 349 (Gestione parchi nazionali) (*presentato alla Camera dei deputati - scade il 9 settembre 1978*).

— Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge 1° luglio 1978, n. 350 (Durata in carica Commissioni artigianato) (*presentato alla Camera dei deputati - scade il 9 settembre 1978*).

— *Doc.* VIII, nn. 3 e 4. — Bilancio interno del Senato per il 1978 e consuntivo per il 1976.

— Autorizzazione a procedere (*Doc.* IV, numero 55).

Lunedì	31 luglio (*pomeridiana*) (h. 17)	— Disegno di legge n. 1290. — Disposizioni per agevolare il risanamento finanziario delle imprese. — Disegno di legge n. 1061. — Norme per l'edilizia residenziale (*approvato dalla Camera dei deputati*).
Martedì	1° agosto (*antimeridiana*) (h. 10)	— Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352 (Casellario centrale pensionati) (*presentato alla Camera dei deputati - scade il 9 settembre 1978*).
»	» » (*pomeridiana*) (h. 17)	— Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge 14 luglio 1978, n. 367 (Calcio-mercato) (*presentato alla Camera dei deputati - scade il 13 settembre 1978*).
Mercoledì	2 » (*antimeridiana*) (h. 10)	— Disegno di legge n. . . . — Conversione in legge del decreto-legge 21 luglio 1978, n. 383 (Modifiche testo unico leggi Mezzogiorno) (*presentato alla Camera dei deputati - scade il 20 settembre 1978*).
Mercoledì	2 agosto (*pomeridiana*) (h. 17)	
Giovedì	3 » (*antimeridiana*) (h. 10)	
»	» » (*pomeridiana*) (h. 17)	— Disegno di legge n. . . . — Amnistia (*presentato alla Camera dei deputati*).
Venerdì	4 » (*antimeridiana*) (h. 10)	
»	» » (*pomeridiana*) (h. 17)	

Poichè non vi sono osservazioni, le suddette modifiche e integrazioni al calendario dei lavori si intendono approvate.

Per l'osservanza dei termini stabiliti dal calendario come sopra modificato, le competenti Commissioni debbono essere autorizzate a riferire oralmente sui disegni di legge nn. 1322, 1274, 1297, 1298, 1273 e 1253.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A L A , *segretario*:

VILLI, CALAMANDREI, PIERALLI. — *Ai Ministri degli affari esteri e dei beni culturali e ambientali.* — Premesso:

a) che la collaborazione scientifica internazionale avviene soprattutto a livello multilaterale (AIEA, CERN, EMBO, ESA, EURATOM, JINR, eccetera) e che, sempre più frequentemente, i rapporti di collaborazione sono stabiliti direttamente da enti, centri, laboratori nazionali ed università (accordi CNR-Accademia delle scienze URSS, INFN-Dubna, CNEN - INFN - Comitato nucleare URSS, CNR-INFN-NSFUSA, eccetera), in ragione di specifici interessi scientifici;

b) che la cooperazione tecnologica internazionale avviene preferenzialmente a livello bilaterale e che enti ed imprese nazionali hanno stabilito rapporti diretti con i loro *partners* stranieri, concretatisi in specifici accordi spesso concepiti con un carattere esclusivo in funzione di interessi industriali e commerciali in gioco (per esempio, accordi nel settore del ritrattamento e dell'arricchimento del combustibile nucleare, dei reattori veloci, eccetera);

c) che per le predette ragioni tali rapporti sono gestiti al di fuori delle possibilità di intervento degli addetti scientifici, i cui posti presso le Ambasciate e le rappresentanze diplomatiche all'estero sono stati istituiti dal decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, con la conseguenza di limitare l'azione della Direzione generale per la cooperazione culturale, scientifica e tecnica del Ministero degli affari esteri, in appoggio alle crescenti esigenze del Paese per quanto riguarda il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica e del trasferimento dell'informazione a livello nazionale ed internazionale,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo, tenuto conto del complesso intreccio di rapporti di collaborazione scientifica e di cooperazione tecnologica in cui opera l'Italia a livello internazionale, abbia considerato l'opportunità di riesaminare, almeno per taluni Paesi, il ruolo ed i compiti dell'addetto scientifico al fine (*i*) di precisare la sua collocazione rispetto agli organismi nazionali responsabili dell'elaborazione e dell'attuazione della politica scientifica e tecnologica del Paese e (*ii*) di differenziare il suo specifico ruolo da quello dell'addetto culturale, in modo da valorizzarlo, anche sul piano operativo, come proiezione esterna della comunità scientifica nazionale.

(3 - 01033)

LUZZATO CARPI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere:

se corrisponda al vero la notizia, apparsa su alcuni quotidiani, secondo la quale il vice direttore generale della Cassa di risparmio Vittorio Emanuele di Palermo si accingerebbe ad andare in pensione con una liquidazione di lire 322.000.000 e con una pensione mensile di lire 4.500.000;

quale sia il pensiero del Governo in merito ad un fatto chiaramente in contrasto con le attuali linee di politica economica che il Governo stesso persegue;

quali urgenti provvedimenti legislativi si intendano adottare per eliminare tali gravissime distorsioni che sono causa delle ormai ricorrenti e consolidate « giungle retributive ».

(3 - 01034)

FERMARIELLO, MODICA, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere:

le precise cause della morte di Angelo Jacopucci;

se vi siano responsabilità specifiche;

in che modo si intenda tutelare la salute dei pugili oggi esposti ad esiti fatali (316 morti dal 1945) o a sicure menomazioni;

se si pensi di riformare radicalmente lo sport pugilistico, che non può continuare ad essere concepito come strumento di violenza e, spesso, di distruzione della vita stessa.

(3 - 01035)

NENCIONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere:

se risponda al vero che il consiglio di amministrazione della Banca nazionale del lavoro, convocato per il 27 luglio 1978, dovrebbe procedere, su proposta del direttore generale, dimissionario, come più volte è stato confermato, alla nomina di due vice direttori generali;

se non ritenga, anche rispetto al futuro assetto dei vertici della Banca nazionale del lavoro, di disporre il rinvio delle nomine in parola, che potrebbero risultare non ispirate ad obiettività e, soprattutto, al superiore interesse della Banca.

(3 - 01036)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

LUBERTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se sia a conoscenza dello stato di notevole disagio in cui versa la popolazione di Ponza (Latina), a causa dell'irregolare svolgimento del lavoro giudiziario nella sede distaccata di Pretura di detta città.

La sede giudiziaria di Ponza dipende, infatti, dalla Pretura di Gaeta e quest'ultimo ufficio giudiziario pare non assicuri — almeno nell'ultimo anno — un servizio adeguato alle necessità di quella popolazione.

In particolare, si desidera sapere dal Ministro:

a) quante udienze penali e civili il pretore di Gaeta ha tenuto nella città di Ponza negli anni 1977 e 1978;

b) il numero dei provvedimenti (decreti, sentenze) che il pretore di Gaeta ha emesso, negli stessi anni, in relazione al lavoro giudiziario di Ponza;

c) qual è il numero dei procedimenti civili e penali pendenti alla data odierna e riguardanti procedimenti la cui competenza è, appunto, quella della sede giudiziaria distaccata di Ponza.

(4 - 02003)

DI NICOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere perchè mai presso la Pretura di Trapani — dove fino al 30 giugno 1977 ciascuna unità lavorativa svolgeva lavoro straordinario per un numero mensile di ore pari a 25, e ciò in considerazione della necessità di far fronte allo smaltimento delle pratiche ivi esistenti — a partire dal 1° luglio 1977 le ore di straordinario sono state ridotte ad 8 e, dal 1° gennaio 1978, ad appena 7.

Tale situazione appare tanto più inesplicabile in quanto, come risulta all'interrogante, ai dipendenti di alcuni Ministeri (poste e telecomunicazioni, finanze, eccetera), in aggiunta alle normali ore di straordinario, ne vengono concesse altre 50 al mese per ciascuna unità lavorativa.

Stando, inoltre, alle informazioni di cui l'interrogante dispone, pare che anche nell'ambito del distretto della Corte d'appello di Palermo, da cui dipende la Pretura di Trapani, ci sia una disparità di trattamento circa le ore di straordinario che vengono concesse ai singoli uffici.

A questo punto, se si considera che la Pretura di Trapani ha un organico composto di tre magistrati e che dall'inizio dell'anno 1978 è priva di un elemento, senza che si sia frattanto provveduto a coprire il posto vacante, si ha la sensazione che la sorte di detta Pretura non preme a nessuno e, meno che mai, a chi avrebbe il dovere istituzionale di impedire che si verifichino simili assurde disfunzioni.

(4 - 02004)

DI NICOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — A seguito della risposta dal Ministro fornita in merito alla Pretura di Trapani, si torna ad interrogarlo per segnalargli che, a tutt'oggi, non si è verificato nessun fatto nuovo.

Di contro, la circostanza che il Consiglio superiore della Magistratura, per quanto dal Ministro sollecitato con lettera del 21 marzo 1978, non ha ancora provveduto a coprire il terzo posto di pretore, conferma che il suddetto organo è contrario alla soluzione del problema.

Come l'interrogante ebbe a segnalare in precedenza, trattasi di una decisione gravissima ed assurda che, di fatto, ha comportato la paralisi pressochè totale della sezione civile di quella Pretura.

Si desidera, perciò, sapere quali misure il Ministro intende adottare per porre termine ad una situazione che non è più tollerabile.

(4 - 02005)

MANENTE COMUNALE. — *Al Ministro dei trasporti.* — Premesso:

che la stampa ha evidenziato la chiusura dello sportello dei biglietti di viaggio alla stazione ferroviaria di Ascea Marina (Salerno);

che il fatto è dipendente dalla mancanza di personale, per cui i viaggiatori sono costretti a rivolgersi ai controllori e pagano direttamente in viaggio senza sovrapprezzo;

che la mancanza di personale è permanente;

che l'inadempienza provoca vivo risentimento negli interessati, compresi i turisti, atteso che 30 treni si fermano e ripartono ogni giorno e che migliaia di persone attendono invano di acquistare il biglietto.

l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti in proposito sono stati adottati e se la carenza di personale è dovuta a fatti temporanei e non definitivi.

(4 - 02006)

PINNA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

le ragioni per le quali i pensionati italiani residenti in Belgio non abbiano ancora ricevuto gli aumenti delle pensioni intervenuti il 1° gennaio 1978;

le ragioni dei ritardi nella stessa percezione dei ratei di pensione.

(4 - 02007)

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 26 luglio 1978

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 26 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Disciplina delle locazioni di immobili urbani (465-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 255, concernente misure urgenti in favore delle zone della Calabria e della Sicilia colpite dagli eventi sismici del marzo e dell'aprile 1978 (1322) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

3. Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, concernente modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968 (1274) (*Relazione orale*).

4. Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, recante modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile (1297).

Modifiche alla legge 1° giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile (1243) (*Relazione orale*).

5. Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 353, concernente norme per il contenimento del costo del lavoro, mediante la riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie (1298).

Riduzione dei contributi dovuti agli enti gestori dell'assicurazione contro le malattie (1234) (*Relazione orale*).

6. Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 301, concernente proroga del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella *B* del medesimo decreto, nonchè statizzazione delle istituzioni scolastiche e dei convitti per sordomuti gestiti dall'Ente nazionale sordomuti (1273) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 18,25*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari